

STATUTO

NADIR IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA GIOVAN
BATTISTA TREVISANI 62

Numero REA: BA - 564119

Codice fiscale: 07526710723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 43693

Raccolta n. 22894

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società

"NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta gennaio duemilaventiquattro.

In Molfetta, alla via Alba n. 2/14, ove richiesto, alle ore sedici e minuti trenta.

Innanzi a me dottor ROBERTO BERARDI, Notaio in Terlizzi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, senza la presenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, dalla parte nè da me Notaio,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società **"NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE"** con sede in Bari alla via Giovan Battista Trevisani n. 62, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bari 07526710723, R.E.A. n. BA-564119, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento statutario alle prescrizioni di cui all'art. 2519, primo comma, cod. civ. nonché a quelle di cui al D. Lgs. n. 112/2017; eliminazione dell'acronimo ONLUS dalla denominazione sociale (anche in relazione al disposto di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017), modifica e riformulazione delle attività sociali (in relazione al disposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017), modifica e riformulazione delle norme statutarie relative ai soci, alle quote, alle cause di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio (e relativa liquidazione), al patrimonio sociale, all'assemblea dei soci, all'Organo amministrativo, all'Organo di Controllo ed al Revisore e conseguente modifica e/o riformulazione dell'intero statuto sociale;
- 2) delibere inerenti e conseguenziali;
- 3) approvazione del nuovo statuto sociale, adeguato, modificato e riformulato ai sensi del precedente numero 1), nel testo che di seguito integralmente si trascrive:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa denominata **"NADIR IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE"**.

Articolo 2 - Sede Sociale

La società cooperativa ha sede nel Comune di **Bari**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione (ex art. 2365, comma 2, cod. civ.), ha facoltà di trasfe-

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BARI
IN DATA 01/02/2024
AL N.4627 SERIE 1T

rire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta dai soci alla società ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - Durata

La durata della società cooperativa è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5 - Leggi speciali e norme applicabili

Alla cooperativa si applicano:

- a. Le disposizioni della Legge n.381 dell'8 novembre 1991, in tema di cooperative sociali, e quelle sancite dal Codice Civile in materia di società cooperative (art. 2511 e segg.) nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge speciale, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- b. Le disposizioni sulle Onlus - in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 - se in vigore e fino a quando saranno in vigore, giusta la previsione di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (C.T.S.);
- c. in subordine, le norme del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, cioè la Disciplina in materia di Impresa Sociale, in quanto la cooperativa è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art. 1, quarto comma primo periodo, del detto D. Lgs. n. 112/2017;
- d. in ulteriore subordine, le norme del C.T.S. (giusta la previsione di cui all'art. 3, comma 1, del detto codice);
- e. per quanto non previsto degli articoli 2511 e seguenti del cod. civ., ed in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le disposizioni sulla società per azioni.

TITOLO III

SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA - MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 6 - Scopo

La cooperativa non ha scopo di lucro e propone di svolgere in modo organizzato, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, attività finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale, morale e culturale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera A) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 nonché lo svolgimento delle attività di cui al-

l'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e p) del D.Lgs. n. 112/2017.

Le attività svolte si prefiggono l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, con lo scopo di prevenire, ridurre, e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La cooperativa opera nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria di carattere sia residenziale, sia semi-residenziale e sia domiciliare in presenza o a distanza.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore della propria attività, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Articolo 7 - Mutualità prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi delle citate leggi e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo

vamente versato;

b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 8 - Gestione mutualistica

Gli amministratori, e gli organi di controllo preposti se nominati, documentano nella relazione sulla gestione e nella relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2515 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 361, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

1. il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori e nel conseguimento dell'oggetto sociale;

2. i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle Riserve Statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

3. i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;

4. i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società.

Articolo 9 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, compatibilmente con i criteri di razionalità economica e di impiego efficiente delle risorse, stabilmente, in conto proprio o di terzi, anche con il contributo finanziario di Enti Pubblici o Privati in genere, ricorrendo tutti i presupposti di legge e previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente prescritte, ha per oggetto:

1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisogno-

se, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi essenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

2) le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), 1) e p) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché potrà compiere in via accessoria e non prevalente, in modo da non violare le Leggi 197/1991 e 1/1991 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs. 385/1993, e al solo fine di perseguire l'oggetto sociale, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie o di credito, locative o ipotecarie che siano ritenute necessarie o utili a tal fine, nonché assumere quote, partecipazioni sotto qualsiasi forma anche azionaria in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può elaborare un regolamento interno per ottenere dai soci prestiti nell'osservanza delle leggi vigenti e delle delibere del C.I.C.R. I prestiti dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della cooperativa.

La cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, da soggetti pubblici e privati, soci e non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, apparecchiature ed arredamenti.

La cooperativa al solo detto fine e quindi in via strumentale ed accessoria e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, tra l'altro può:

- 1) assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 10 - Requisiti oggettivi dei soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore

al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche che siano maggiorenni e legalmente capaci di intendere e di agire che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente all'attività della cooperativa in qualità di "soci lavoratori" della stessa;

b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini solidaristici;

ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate; le prestazioni dei soci volontari, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego e di operatori professionali; il numero dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci;

c) le persone giuridiche pubbliche e private che intendono contribuire allo sviluppo della cooperativa sociale;

d) i soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare un Fondo di Sviluppo a sostegno delle attività previste dallo Statuto.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540, 2542 del codice civile.

Articolo 11 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa.

Articolo 12 - Ammissione dei soci cooperatori

Chiunque desideri diventare socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione della società cooperativa e dichiarare, nella stessa, di obbligarsi all'osservanza integrale di quanto riportato nello Statuto in vigore, nei regolamenti in vigore e nelle altre deliberazioni degli organi sociali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La domanda di ammissione di persona fisica deve contenere obbligatoriamente:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere ammesso;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e segg. del presente Statuto.

La domanda di ammissione di persona giuridica deve contenere obbligatoriamente:

- a) la ragione sociale;
- b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- c) copia dello Statuto vigente al momento della domanda;
- d) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- d) il numero di quote che intende sottoscrivere.

Articolo 13 - Ristorni

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche, e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 14 - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e alle modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i

soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Codice Civile.

TITOLO V

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 15 - Quote dei soci cooperatori

La partecipazione sociale dei soci cooperatori è rappresentata da quote, il cui valore non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dall'art. 2525 Cod. Civ..

Articolo 16 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma c.c., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17 - Recesso del socio cooperatore

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del Cod. Civile:

- 1) - nei casi previsti dalla legge;
- 2) - nei casi previsti dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società e la fusione eterogenea;
 - b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

È fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 18 - Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore della società:

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle

relative somme accessorie;

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) in caso di fallimento del socio;

e) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta giorni;

f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; a tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

b) nel caso in cui il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Procedimento di esclusione

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione; il termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali.

Effetti dell'esclusione

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali.

L'esclusione determina, altresì lo scioglimento immediato

dei rapporti mutualistici pendenti.

È fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Articolo 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

È fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione.

Articolo 20 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-

vo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva speciale di cui al successivo art. 21.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento dal rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata dagli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- 5) dalla riserva straordinaria di cui al successivo art. 22 let. f);
- 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

La Società non può emettere strumenti finanziari.

L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della Società.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-

tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per proseguire lo scopo mutualistico. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso rispetto delle inderogabili norme dettate per le Cooperative a mutualità prevalente:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in misura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VIII

DECISIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore, quando prevista;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-

l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c..

Articolo 24 - Assemblee

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata mediante:

- Lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla comunicazione di cui al precedente art. 3 ovvero, in mancanza, del Registro delle Imprese, oppure
- Telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica formalmente comunicato alla società dai soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quanto, a stregua di legge, sia totalitaria.

Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedono quorum più elevati.

Articolo 26 - Votazioni

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per divisione.

Articolo 27 - Diritto di voto

Ai sensi dell'art. 2538 del cod. civ., nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per l'intervento in assemblea è ammessa la delega ad altro socio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le limitazioni di legge; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un socio, avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da altro soggetto dal medesimo designato.

Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge.

Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti con decisione dei soci, che ne determinano di volta in volta il numero. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La cessazione degli amministratori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è

stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Articolo 30 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, denominandone i poteri.

Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 32 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 33 - Compensi agli amministratori

All'organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema di piè di lista.

Articolo 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onore di accertamento.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Articolo 35 - Organo di controllo

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543, comma 1 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto al precedente comma, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale oppure sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revi-

sione iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti.
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale (se nominato), la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 36 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale e mutualistico;
- b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Articolo 37 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa.

Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'Autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del Collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equalità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto.

Articolo 38 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita dagli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci ai sensi di legge."

4) nomina delle cariche sociali conseguente al suddetto adeguamento (in particolare dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, ai quali eventualmente conferire anche il controllo contabile della società, se non affidato ad altro soggetto nominato ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 dello statuto);

5) delega all'organo amministrativo per l'adozione delle deliberazioni e degli atti e provvedimenti conseguenti alle deliberazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2);

6) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

TRAETTA Anna, nata a Terlizzi il 28 settembre 1979 e domiciliata per la carica nella sopra indicata sede sociale, Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società, la quale dichiara di avere la condizione di coordinatrice servizi sanitari e di essere in possesso di carta d'identità n. CA24448JM rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 28 luglio 2021, tuttora in corso di validità.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale ai sensi di legge.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Traetta Anna, suddetta.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

La Presidente

constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato a ciascun avente diritto nei modi e nei termini stabiliti dal vigente statuto sociale;
- la stessa si tiene in prima convocazione;
- sono presenti, in proprio e per deleghe riconosciute regolari da essa Presidente e che resteranno conservate agli atti della società, oltre ad essa Presidente, i soci risultanti dall'elenco che mi viene esibito e che, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- giusta le risultanze del detto elenco risultano presenti all'assemblea numero 107 (centosette) soci sul totale di numero 154 (centocinquantaquattro) soci della cooperativa aventi diritto a partecipare all'assemblea ed a votare nella stessa;
- a norma dell'art. 22 del vigente statuto sociale per le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di essa Presidente e dei signori Sassanelli Giuseppe, nato a Bari il primo giugno 1982 (Vice Presidente) e Porcelli Annalisa, nata a Terlizzi il 31 agosto 1979 (Consigliera);
- è assente giustificato il Sindaco Unico dott.ssa Di Stefano Rita Filomena;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Tanto constatato,

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, nonchè di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e pertanto apre

la discussione.

Su proposta della Presidente, l'assemblea decide l'unificazione dei primi tre punti all'ordine del giorno, stante la loro connessione.

Quindi prende la parola la Presidente, la quale inizia la sua relazione evidenziando all'assemblea la necessità di modificare il vigente statuto sociale in conformità alle prescrizioni di legge che impongono di assoggettare la società alla disciplina della società per azioni e non più a quella della società a responsabilità limitata, in quanto sono stati superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2519 codice civile. Prosegue evidenziando che è altresì opportuno adeguare il vigente statuto anche alle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 112/2017 nonché, cogliendo l'occasione del detto adeguamento, modificare e/o riformulare quelle previsioni che non sarebbero incompatibili con le nuove discipline normative ed in particolare propone di eliminare l'acronimo ONLUS dalla denominazione sociale (anche in relazione al disposto di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017), modificare e riformulare le attività sociali (in relazione al disposto di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017), modificare e riformulare le norme statutarie relative ai soci, alle quote, alle cause di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio (e relativa liquidazione), al patrimonio sociale, all'assemblea dei soci, all'Organo amministrativo, all'Organo di Controllo ed al Revisore. Conclude evidenziando che, giusta quanto sopra, occorre procedere ad una modifica e riformulazione dell'intero statuto sociale, la cui nuova formulazione definitiva è quella riportata nel testo annesso all'ordine del giorno, perciò, come la Presidente tiene a sottolineare, già portato a conoscenza di tutti gli aventi diritto, precisando che nel detto testo, per mero errore materiale, la durata della società è indicata fino al 31 dicembre 2050 anziché fino al 31 dicembre 2060 (come indicato nello statuto vigente che sul punto non richiede di essere modificato).

Dà, quindi, lettura integrale del testo dello statuto sociale aggiornato.

Conclusa la lettura, invita l'assemblea a procedere all'approvazione del testo dello statuto aggiornato con le modifiche e la precisazione (relativa alla durata della società) di cui innanzi.

Dopo breve discussione l'assemblea, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di approvare tutte le modifiche allo statuto proposte dalla Presidente nella relazione dalla stessa testè resa, sia al fine dell'applicazione alla società delle norme che disciplinano le società per azioni, sia al fine dell'adeguamento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 112/2017 e successive

modifiche ed integrazioni nonché quelle non collegate a prescrizione normativa;

- di modificare il vigente statuto sociale secondo la formulazione riportata nel testo di statuto annesso all'ordine del giorno, come sopra letto all'assemblea dalla Presidente, salva la previsione della durata della società (che rimane quella attuale);

- di approvare detto testo dello statuto sociale, contenente le norme relative al funzionamento della società, aggiornato con le modifiche di cui innanzi, contenuto nel documento (composto di 41 articoli) annesso all'ordine del giorno e che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

- di dare atto, ad ogni conseguente effetto di legge ed anche agli effetti della norma di seguito indicata, che il testo integrale dello statuto (composto da 41 articoli) testè approvato sostituisce il precedente statuto (che resta abrogato con effetto dal momento stabilito dalla legge), andando ad integrare l'atto costitutivo, del quale costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2521 C.C.;

- di dare atto che le presenti deliberazioni sono soggette a tutte le norme di legge ed in particolare, quanto agli effetti, alla disciplina dettata dall'art. 2436 C.C.;

- di conferire all'organo amministrativo pieno mandato per dare esecuzione a quanto deliberato, ponendo in essere ogni necessario e conseguente adempimento, anche di natura pubblicitaria.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno la Presidente evidenzia all'assemblea che, in conseguenza del testè deliberato adeguamento, si pone la necessità di provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, scegliendo i Sindaci in conformità a quanto disposto dall'art. 35 del testè approvato statuto sociale.

Al riguardo, precisa che l'attuale Sindaco Unico della cooperativa, dottoressa Di Stefano, oggi assente, in considerazione della convocazione della presente assemblea chiamata ad adeguare lo statuto alle prescrizioni di cui all'art. 2519 cod. civ., ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con comunicazione inviata alla società.

L'assemblea dopo breve discussione, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente,

DELIBERA

- di dare atto della necessità di procedere alla nomina del Collegio Sindacale;

- di dare atto delle avvenute dimissioni dell'attuale Sindaco Unico, dottoressa Di Stefano;

- di accettare le dimissioni di quest'ultima, ringraziandola per l'opera svolta in favore della società;

- di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

1) DI STEFANO Rita Filomena, nata a Molfetta il 10 settembre 1964 ed ivi residente alla via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 23, codice fiscale: DST RFL 64P50 F284F, iscritta nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 118686, **Presidente del Collegio;**

2) D'ELIA Giovanni, nato a Roma il primo luglio 1962 e residente in Terlizzi alla via Privata Bellini n. 6, codice fiscale DLE GNN 62L01 H501D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 73277, **Sindaco Effettivo;**

3)DEPALO Ettore, nato a Terlizzi il 17 ottobre 1985 e residente in Bitonto alla via Giacomo Saracino n. 39, codice fiscale DPL TTR 85R17 L109C, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 175606, **Sindaco Effettivo;**

4) VENDOLA Angela Stefania, nata a Terlizzi il 9 settembre 1987 ed ivi residente alla via Vecchia Sovereto n. 1/F, codice fiscale VND NLS 87P49 L109V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 175039, **Sindaco Supplente;**

5) VENDOLA Gianfranco, nato a Terlizzi il 20 aprile 1991 ed ivi residente alla via Vecchia Sovereto n. 1/F, codice fiscale VND GFR 91D20 L109A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 182002, **Sindaco Supplente;**

- di attribuire al sunnominato Collegio Sindacale anche la funzione di controllo contabile;

- di dare atto che la durata in carica del Collegio Sindacale è quella indicata all'art. 35 primo capoverso dello statuto testè approvato;

- di rinviare a successiva assemblea la determinazione del compenso dei sunnominati membri del Collegio Sindacale;

- di dare mandato all'organo amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alle sopra adottate deliberazioni.

La costituita signora Traetta Anna, nella sua qualità, dichiara che i sopra nominati membri del Collegio Sindacale hanno i requisiti di legge per l'assunzione di detta carica e che per essi non esistono cause di ineleggibilità nè di incompatibilità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico della società.

La comparente e l'intera assemblea dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

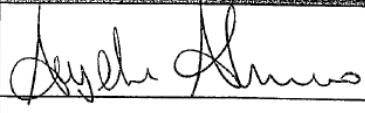
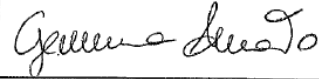
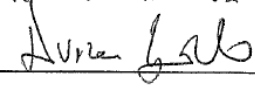
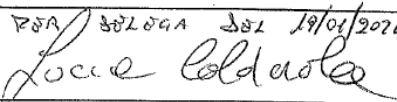
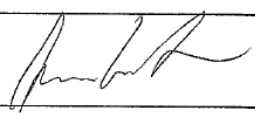
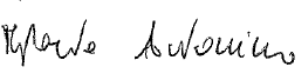
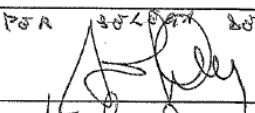
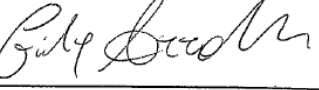
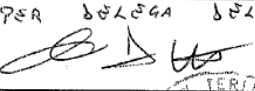
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, presente l'intera assemblea, ho dato lettura alla comparente che, con gli altri intervenuti e su mia domanda, lo riconosce conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo sottoscrive, unitamente agli allegati, ai sensi di legge, all'ora suddetta.

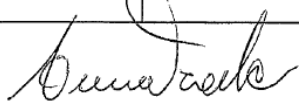
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mio pugno occupa ventiquattro facciate e quanto di questa venticinquesima fin qui di sette fogli.

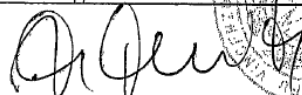
Firmato: Anna Traetta - Roberto Berardi Notaio (L.S.).

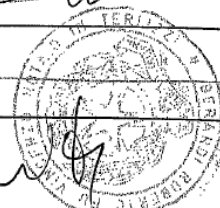
**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Allegato "A" all'atto
 n° 43693 di repertorio
 n° 22894 di raccolta

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
ALBOREO	ANGELA	LBRNGL94A68A689P	
AMATO	GEMMA	MTAGMM95A65F284R	
AMENDOLARA	ANNA MARIA	MNDNMR90C55A893J	_____
AMENDUNI	DOMENICA	MNDNCR83A45L109F	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
AMORESE	RICCARDO	MRSRCR93R03A285V	_____
AMORUSO	ILARIA	MRSRLR98P66A883F	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
ANNESE	GIUSEPPE MARIA		_____
ANNOSCIA	LUCA SEBASTIANO	NNSLSB84L10E388G	
ANTONINO	MARGHERITA	NTNMGH89S53B619B	
ANUFRIYEVA	VOLHA	NFRVLH93D42Z139Y	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
ARBORE	ALFONSO	RBRLNS70L15F284Y	
AZZOLLINI	EMILIA	ZZLMLE75M46A883J	
AZZOLLINI	GIULIA	ZZLGLI91E49F284X	
BALDASSARRE	VITO ALBERTO	BLDVLB70S20A883G	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
BALDASSARRE	ANNA	BLDNNA64R89L109H	_____







**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
BALDINI	CARMELA	BLDCML97S41H926I	<i>Carmela Baldini</i>
BALDINI	DANIELA	BLDDNL97S41H926L	
BALDINI	CARMEN	BLDCMN00L62A883X	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Lucia Caldarella</i>
BARILE	MICHELA	BRLMHL84C47A893P	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Michele Barile</i>
BARONE	ANTONIO	BRNNTN72R04L109P	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Antonio Barone</i>
BERARDI	MARIA ROSARIA	BRRMRS98D46A883W	<i>Maria Rosaria Berardi</i>
BOCCANEGRA	SIMONA	BCCSMN86L67L109K	<i>Simona Boccanegra</i>
BOCCASSINI	ANTONIO	BCCNTN75A15F284H	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Antonio Boccassini</i>
BOVINO	MARIA MARTA	BVNMMR66B52F284Q	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Maria Marta Bovino</i>
BRATTOLI	ANTONIA	BRTNTN90C57L109V	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Antonia Brattoli</i>
BUFI	MARTA EMANUELA	BFUMTM95R64A883M	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Marta Emanuela Bufo</i>
BUSHATAJ	FASLI	BSHFSL64B14Z100O	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Fasli Bushataj</i>
CAGNETTA	GIROLAMO PIO	CGNGLM00P12H926E	<i>Girolamo Pio Cagnetta</i>
CALABRESE	VITO	CLBVTI83A02A662J	PER 30/01/2024 30/01/2024 <i>Vito Calabrese</i>
CALDAROLA	LUCIA	CLDLCU90B53L109U	<i>Lucia Caldarella</i>

Lucia Caldarella

Antonio Barone

**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
CALDAROLA	ANTONELLA	CLDNNL94C54L109N	Antonella Caldorola
CAPOGNA	MATTEO	CPGMIT65P25Z614M	Capogna Matteo
CAPUTO	MARIA DOROTEA	CPTMDR98C53L109S	
CARAVELLA	RAFFAELLA ANNA	CRVRFL87A68L109B	
CARBONARA	ADRIANA	CRBDRN86L53F284K	
CARPENTIERE	DANIELA	CRPDNL85T57A669F	
CASCIONE	SARA	CSCSRA83H43A862A	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Sara Cascione
CATANZARO	MARIA	CTNMRA62E64F284C	Catanzaro Maria
CILIBERTI	STEFANIA	CLBSFN98A85C983R	
CIPRIANI	FRANCESCA	CPRFNC70R68A883J	Francesca Cipriani
CONTABILE	ARCANGELA	CNTRNG98D64L109C	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Arcangelo Contabile
CONTURSI	CARMELA DAMIANA	CNTCML81E41F284T	Carmela Contursi
COSMAI	BARTOLOMEO	CSMBTL84D03F284B	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Giuseppe Cosmai
CUTRONE	VITO	CTRVTI88B13A893P	Vito Cutrone
D'AMBROSIO	ANNAMARIA	DMBNMR70H43L109O	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Anna Maria D'Ambrosio

Annunziata

Antonio

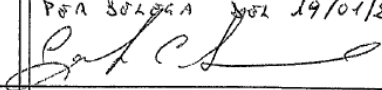
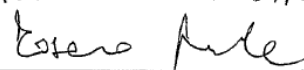
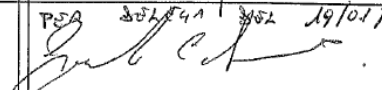
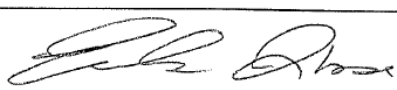
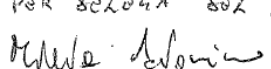
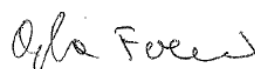
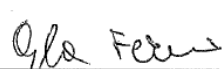
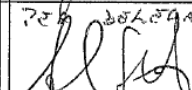
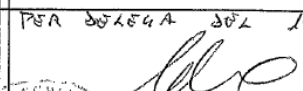
**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

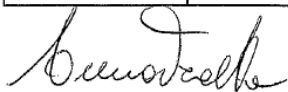
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
D'ANIELLO	MARIALUISA	DNMLSL94R58L109R	_____
DE BARI	MARTA	DBRMRT71A63F284K	_____
DE CANDIA	ALESSIA	DCNLSS92C53F284H	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Gemma Sesto
DE Ceglie	AGATA	DCGGTA85L51F284A	_____
DE GENNARO	FRANCESCA	DGNFNC85D67L109Q	Francesca De Gennaro
DE NICOLÒ	ARIANNA	DNCRNN88T43L109D	PER DELEGA DEL 19/01/2024 M.P.M.
DE PALO	ANNAMARIA	DPLNMR87M54L109I	_____
DE PINTO	RAFFAELLA	DPNRFL72P44F284P	di Pto Raffaele
DE SARIO	VALERIA	DSRVLR79E61L109S	De Sario Valeria
DE TULLIO	DANIELA	DTLDNL84A59F284L	_____
DE VANNA	LUIGIA	DVNLU85B65L109N	_____
DEL RE	FRANCESCA	DLRFC99H48L109Z	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Diana Cipri
DEL VECCHIO	CATALDO LUCIANO	DLVCLD81T13L109H	del Vecchio Cataldo Luciano
DELL'OLIO	PAOLA	DLLPLA75L71A883E	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Paola Dell'Olio
DELVECCHIO	ANGELA	DLVNL78C70A669R	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Angela Delvecchio

Anna Maria

Angela

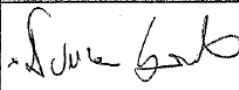
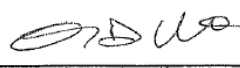
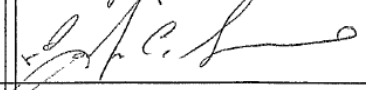
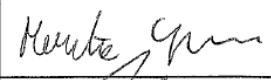
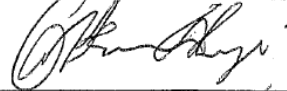
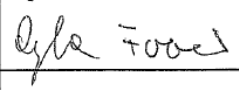
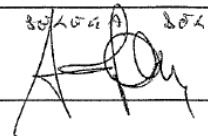
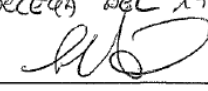
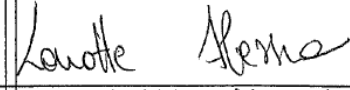
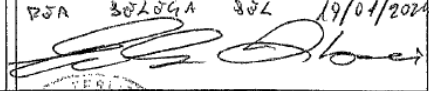
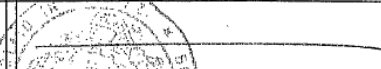
**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

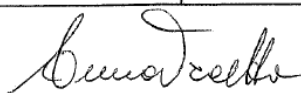
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
DI BENEDETTO	DAVIDE	DBNDVD87R23C983V	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
DI LIDDO	MARIANGELA	DLDMNG85H65F284U	_____
DI MODUGNO	PAOLA	DMDPLA61R57L328A	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
DI TERLIZZI	DANIELA	DTRDNL73P42A883E	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
DI VITTORIO	ANNAMARIA	DVTNMR79H70H645Y	
DIBARI	EMANUELA	DBRMNL85D68A669B	
DICOLANGELO	GIUSEPPE	DCLGPP94L19B619W	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
FERRERI	ANGELA	FRRNGL60R68A883D	
FERRIERI	MARILENA	FRRMLN71P59F284L	_____
FERRULLI	MARIA	FRRMRA69M62I053C	_____
FORTUNATO	STEFANIA	FRTSFN84H41A285C	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
GADALETA	VALERIA	GDLVLR92H64F284Q	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
GADALETA	ANNA LUCREZIA	GDLNLC95B47F284L	_____
GADALETA	ISABELLA	GDLSLL96B43L109V	PER SOLLECIA DEL 19/01/2024 
GADALETA	ROBERTO	GDLRRT74R24F284D	_____



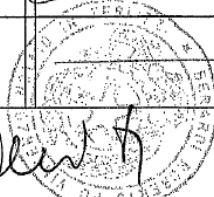


**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
GAUDIO	NUNZIA	GDANNZ86S51F284Q	
GENOVA	MAURO	GNVMRA89M05F284O	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
GERMINARIO	ANGELA	GRMNGI84C48F284L	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
GISONDI	COSIMO DAMIANO	GSNCMD80A19A883W	
GISONDO	IOLANDA	GSNLND68M51L109N	
GJINI	MERITA	GJNMRT70D44Z100Q	
GOBETTO	LUIGI	GBTLGU63M09F284E	
GRANIERO	RAFFAELE	GRNRFL68H11A669U	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
GRASSI	RAFFAELLA	GRSRFL95H60L109L	
KOUZMENKO	SVETLANA ALEXEEVNA	KZMSTL75T44Z154U	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
LA CANDIA	MARINA	LCNMRN80R60A883X	
LANDRISCINA	ANNA LISA	LNDNLS68L52F284T	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
LANOTTE	ALESSIA	LNTLSS99M55A669Y	
LATTANZIO	SARA DAFNE	LTTSDF91T58L109D	PER DECEGA DEL 19/01/2024 
LATTANZIO	FRANCESCA	LTTFNC83R48A669D	







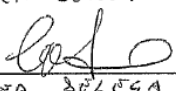
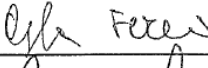
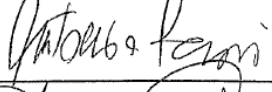
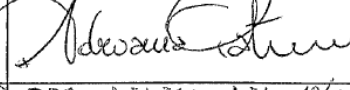
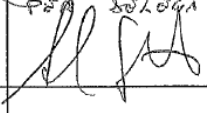
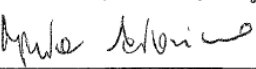
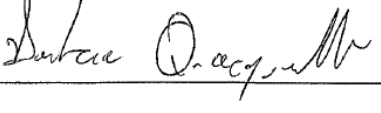
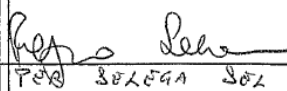
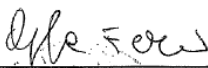
**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

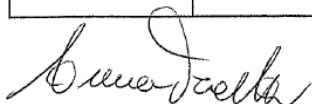
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
LAZZIZZERA	MIRKO	LZZMRK93B18F284X	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Esso firma
LISO	PASQUALINA	LSIPQL81R60A893N	Pasqualina Liso
LOBASSO	BARBARA	LBSBBR83T58A662R	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Liso
LOPOPOLO	GRAZIA	LPPGRZ92M56F284T	Grazia Liso
LORUSSO	ANGELA	LRSNGL81L41H645J	_____
LOVERO	PALMA VALERIA	LVRPMV84B53L109Y	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Liso
MAGGIORE	GIANCARLO	MGGGCR66S19L219E	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Liso
MALERBA	CONCETTA	MLRCCT81A56L109G	_____
MANCINI	ALESSANDRA	MNCLSN95C48F284X	_____
MANIACI	MARIA LUISA	MNCMLS88M47A893P	_____
MARRANO	GIUSEPPINA	MRRGPP85H51L109P	_____
MARZOCCA	ANNA	MRZNNA80T41A669O	_____
MASCOLO	CELESTE RITA	MSCCST83E49L328N	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Esso firma
MASTANDREA	ROBERTA	MSTRRT94P41A662W	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Liso
MINERVINI	DANIELA	MNRDNL95E41F284J	_____

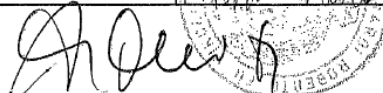
Esso firma

Esso firma

**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
MINERVINI	ROSALINDA GINA	MNRRRLN97A65F284S	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
PALMIERI	MARIELLA	PLMMLL83E64B619N	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
PARISI	ANTONIA	PRSTNT81P44L109K	
PATRUNO	ADRIANA	PTRDRN93A56C983H	
PATRUNO	NICOLETTA	PTRNLT59C42A662Y	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
PAZIENZA	ANDREA	PZNNDR99C15A893N	_____
PELLEGRINI	DOMENICO	PLLDNC01C29L109B	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
PERCOCO	GIUSEPPE RITA ANTO	PRCGPP75M13F284U	_____
PETRUZZELLA	ANNALISA	PTRNLS62L71F284Q	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
PETRUZZELLA	DOMENICO	PTRDNC74H14F284A	
PICCININNI	VITO ANTONIO	PCCVNT65D05F284H	_____
QUACQUARELLI	ANDREA	QCQNDR88C25A285U	
RAPIO	LAURA	RPALRA79S66L109E	
RINALDI	FRANCESCA	RNLFCN99B43A669F	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
RIZZI	MARIA LUGIA	RZZMLG99C42A669I	





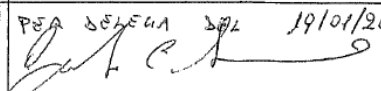
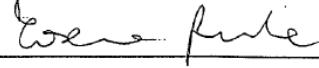
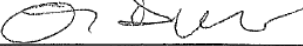
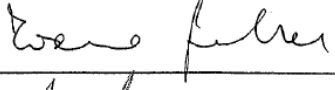
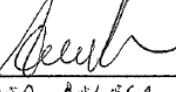
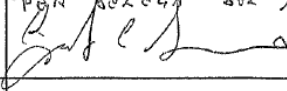
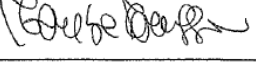
**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

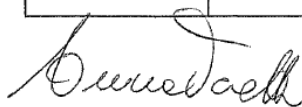
Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
ROMEO	FILIPPO MARIA	RMOFPP79P17H224U	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Elio Pule
ROSELLI	SERENA	RSLSRN02E58C983N	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Livia Gato
ROSSANO	LUISA	RSSLSU92D68F284H	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Luca Alonzi
RUCCI	ANNA	RCCNNA82L47A893Z	
SALIERNO	MARINA	SLMRNR84S45A893V	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Alfonso
SANTULLI	ANNALISA	SNTNLS83P55L109T	Alfonso
SASSANELLI	GIUSEPPE	SSSGPP82H01A662A	Giuseppe Sassanelli
SASSO	BRIGIDA SIMONA	SSSBGD96H58L109F	
SCAGLIOLA	ANNALISA	SCGNLS94H70L109Q	
SCOLAMACCHIA	MARIA CARMELA	SCLMCR91A71F284F	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Alfonso
SCOMMEGNA	MARIA	SCMMRA98P51A669B	
SETTE	MARIA ANTONIETTA	STTMNT64H55E047U	
SIBILLANO	ANTONIO	SBLNTN67D04A662R	
SIVO	MARIA	SVIMRA93T52A893Z	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Alfonso
SOLIMINI	MARGHERITA	SLMMGH86D50F284K	PER DELEGA DEL 19/01/2024 Alfonso

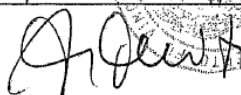
benetelli

Alfonso

**NADIR ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE -
 ASSEMBLEA DEL 30 01 2024 - FOGLIO PRESENZE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Firma (in proprio o per delega)
SQUEO	CARMELA	SQUCML71M65F284B	
STRIPPOLI	ALDO MASSIMO	STRLMS78R27L328V	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
STUFANO	GIOVANNA	STFGNN71C49F284C	_____
TAMBORRA	FABIO	TMBFBA89T04L109K	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
TASSIELLO	LUCREZIA	TSSLRZ88H58F284B	_____
TEDESCO	GAETANO	TDSGTN76T12F284C	_____
TEOTINI	MARIA	TTNMRA62M55F284X	_____
TERLIZZI	ROBERTO	TRLRRT84P17A669J	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
TERLIZZI	PORZIA	TRLPRZ83C49A869V	_____
TOSCANO	GRAZIA RITA	TSCGZR80E63A893D	
TRAETTA	ANNA	TRTNNA79P68L109I	
TRIDENTE	ELISABETTA	TRDLBT63E68F284R	PER DELEGA DEL 19/01/2024 
TRIGGIANI	TERESA	TRGTRS73B60A662O	
VENDOLA	RAFFAELLA	VNDRFL65P52F284B	_____
VESSIA	ANNA	VSSNNA84P58E223L	





[illegible]

MEH BRO
C.B. A.

Sumner Cook Alfred S.

Allegato "B" all'atto

n° 43693 di repertorio

n° 22894 di raccolta

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

Articolo 1 - Denominazione =====

È costituita una società cooperativa denominata "NADIR IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE". =====

Articolo 2 - Sede Sociale =====

La società cooperativa ha sede nel Comune di Bari, all'indirizzo risultante dall'iscrizione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. =====

La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione (ex art. 2365, comma 2, cod. civ.), ha facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. =====

Articolo 3 - Domicilio dei Soci =====

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta dai soci alla società ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese. =====

Articolo 4 - Durata =====

La durata della società cooperativa è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060. =====

===== TITOLO II =====

===== NORME APPLICABILI =====

Articolo 5 - Leggi speciali e norme applicabili =====

Alla cooperativa si applicano: =====

a. Le disposizioni della Legge n.381 dell'8 novembre 1991, in tema di cooperative sociali, e quelle sancite dal Codice Civile in materia di società cooperative (art. 2511 e segg.) nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge speciale, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; =====

b. Le disposizioni sulle Onlus - in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 - se in vigore e fino a quando saranno in vigore, giusta la previsione di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (C.T.S.); =====

c. in subordine, le norme del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, cioè la Disciplina in materia di Impresa Sociale, in quanto la cooperativa è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art. 1, quarto comma primo periodo, del detto D. Lgs. n. 112/2017; =====

d. in ulteriore subordine, le norme del C.T.S. (giusta la previsione di cui all'art. 3, comma 1, del detto codice); =====

e. per quanto non previsto degli articoli 2511 e seguenti del cod. civ., ed in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le disposizioni sulla società per azioni. =

===== TITOLO III =====

SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA - MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 6 - Scopo =====

La cooperativa non ha scopo di lucro e propone di svolgere in modo organizzato, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, attività finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale, morale e culturale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera A) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 nonché lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e p) del D.Lgs. n. 112/2017. =====

Le attività svolte si prefiggono l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, con lo scopo di prevenire, ridurre, e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. =====

La cooperativa opera nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria di carattere sia residenziale, sia semi-residenziale e sia domiciliare in presenza o a distanza. =====

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. =====

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore della propria attività, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. =====

Articolo 7 - Mutualità prevalente =====

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi delle citate leggi e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, av-

valendosi delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. =====

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). =====

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: =====

a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====

c. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; =====

d. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

Articolo 8 - Gestione mutualistica =====

Gli amministratori, e gli organi di controllo preposti se nominati, documentano nella relazione sulla gestione e nella relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2515 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 361, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =====

1. il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori e nel conseguimento dell'oggetto sociale; =====

2. i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle Riserve Statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; =====

3. i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; =====

4. i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società. =====

Articolo 9 - Oggetto sociale =====

Adriano Zecchi



Spunt

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, compatibilmente con i criteri di razionalità economica e di impiego efficiente delle risorse, stabilmente, in conto proprio o di terzi, anche con il contributo finanziario di Enti Pubblici o Privati in genere, ricorrendo tutti i presupposti di legge e previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente prescritte, ha per oggetto: =====

1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare: =====

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; =====

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; =====

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi essenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; =====

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; =====

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; =====

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; =====

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; =====

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; =====

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; =====

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; =====

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; =====

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. =====

2) le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

- interventi e prestazioni sanitarie; =====
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; =====

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4. =====

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché potrà compiere in via accessoria e non prevalente, in modo da non violare le Leggi 197/1991 e 1/1991 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs. 385/1993, e al solo fine di perseguire l'oggetto sociale, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie o di credito, locative o ipotecarie che siano ritenute necessarie o utili a tal fine, nonché assumere quote, partecipazioni sotto qualsiasi forma anche azionaria in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio. =====

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può elaborare un regolamento interno per ottenere dai soci prestiti nell'osservanza delle leggi vigenti e delle delibere del C.I.C.R. I prestiti dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della cooperativa. =====

La cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, da soggetti pubblici e privati, soci e non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, apparecchiature ed arredamenti. =====

La cooperativa al solo detto fine e quindi in via strumentale ed accessoria e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, tra l'altro può: =====

1) assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi for-

ma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; =====
2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====
3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. =====

===== TITOLO IV =====

= SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUALISTICI =

Articolo 10 - Requisiti oggettivi dei soci cooperatori =====

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. =====

Possono essere soci cooperatori: =====

a) le persone fisiche che siano maggiorenni e legalmente capaci di intendere e di agire che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente all'attività della cooperativa in qualità di "soci lavoratori" della stessa; =====

b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini solidaristici; =====

ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate; le prestazioni dei soci volontari, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego e di operatori professionali; il numero dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci; =====

c) le persone giuridiche pubbliche e private che intendono contribuire allo sviluppo della cooperativa sociale; =====

d) i soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare un Fondo di Sviluppo a sostegno delle attività previste dallo Statuto. =====

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540, 2542 del codice civile. =====

Articolo 11 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici =====

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. =====

Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa. =====

Articolo 12 - Ammissione dei soci cooperatori =====

Chiunque desideri diventare socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione della società cooperativa e dichiarare, nella stessa, di obbligarsi all'osservanza integrale di quanto riportato nello Statuto in vigore, nei regolamenti in vigore e nelle altre deliberazioni degli organi sociali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

La domanda di ammissione di persona fisica deve contenere obbligatoriamente: =====

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta; =====
- b) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere ammesso; =====
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere; =====
- d) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e segg. del presente Statuto. =====

La domanda di ammissione di persona giuridica deve contenere obbligatoriamente: =====

- a) la ragione sociale; =====
- b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa; =====
- c) copia dello Statuto vigente al momento della domanda; =====
- d) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; =====
- d) il numero di quote che intende sottoscrivere. =====

Articolo 13 - Ristorni =====

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori. =====

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle ri-

Benvenuto


Spenti

spettive qualifiche, e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni. =====
Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico. =====

Articolo 14 - Obblighi dei soci operatori nei rapporti mutualistici =====

I soci operatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e alle modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci operatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico. =====

E' fatto divieto ai soci operatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale. =====

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio operatore, con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Codice Civile. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **QUOTE DEI SOCI OPERATORI** =====

Articolo 15 - Quote dei soci operatori =====

La partecipazione sociale dei soci operatori è rappresentata da quote, il cui valore non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dall'art. 2525 Cod. Civ.. =====

Articolo 16 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori =====

La partecipazione del socio operatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio operatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma c.c., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **SOCI OPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO** =====

Articolo 17 - Recesso del socio operatore =====

Il socio operatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del Cod. Civile: =====

1) - nei casi previsti dalla legge; =====

2) - nei casi previsti dal presente Statuto, ed in particolare: =====

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società e la fusione eterogenea; =====

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; =====

d) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. =====

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. =====

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso. =====

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento. =====

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata. =====

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

È fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto. =====



Articolo 18 - Esclusione del socio cooperatore =====

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore della società: =====

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile; =====

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie; =====

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; =====

d) in caso di fallimento del socio; =====

e) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta giorni; =====

f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi: =====

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; a tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione; =====

b) nel caso in cui il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa. =====

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione. =====

Procedimento di esclusione =====

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. =====

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. =====

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,



trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione; il termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali. =====

Effetti dell'esclusione =====

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione. =====

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. =====

L'esclusione determina, altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. =====

È fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso. =====

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia. =====

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico. =====

Articolo 19 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. =====

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. =====

È fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. =====

La società procede al rimborso delle partecipazioni su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione. =====

Articolo 20 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore =====

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base

del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. ==
La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. =====

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva speciale di cui al successivo art. 21. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento dal rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== TITOLO VII =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 21 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge; =====
- 2) dalla riserva legale, formata dagli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; =====
- 3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti; =====
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto; =====
- 5) dalla riserva straordinaria di cui al successivo art. 22 let. f); =====
- 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====

La Società non può emettere strumenti finanziari. =====
L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o

rimborsare quote della Società. =====
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. =====

Articolo 22 - Bilancio d'esercizio =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per proseguire lo scopo mutualistico. =
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso rispetto delle inderogabili norme dettate per le Cooperative a mutualità prevalente: =====

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; =====
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
 - c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in misura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative a mutualità prevalente; =====
 - d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto; =====
 - e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente; =====
 - f) la restante parte a riserva straordinaria. =====
- La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. =====

===== TITOLO VIII =====

===== DECISIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 23 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====

b) la nomina dell'Organo amministrativo; =====

c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore, quando prevista; =====

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ==

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c.. =====

Articolo 24 - Assemblee =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. =====

L'assemblea viene convocata mediante: =====

- Lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla comunicazione di cui al precedente art. 3 ovvero, in mancanza, del Registro delle Imprese, oppure =====

- Telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica formalmente comunicato alla società dai soci. =====

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. ==

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti

quanto, a stregua di legge, sia totalitaria. =====

Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. =====
Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedono quorum più elevati. =====

Articolo 26 - Votazioni =====

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per divisione. =====

Articolo 27 - Diritto di voto =====

Al sensi dell'art. 2538 del cod. civ., nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. =====

Per l'intervento in assemblea è ammessa la delega ad altro socio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le limitazioni di legge; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un socio, avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da altro soggetto dal medesimo designato. =====

Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge. =====

Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti con decisione dei soci, che ne determinano di volta in volta il numero. La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti. =====

La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. =====

La cessazione degli amministratori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. =====

Articolo 30 - Compiti degli Amministratori =====

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. =====

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. =====

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, denominandone i poteri. =====

Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni =====

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. =====

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====

Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Articolo 32 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione =

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti. =====

Articolo 33 - Compensi agli amministratori =====

All'organo amministrativo spetterà solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema di piè di lista. =====

Articolo 34 - Rappresentanza =====

La rappresentanza della società spetta al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onere di accertamento. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina. =====

Articolo 35 - Organo di controllo =====

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543, comma 1 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. =====

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. =====

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====
Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto al precedente comma, è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro. =====

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale oppure sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti. ==
L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale (se nominato), la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. =====
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

===== TITOLO IX =====

===== CONTROVERSIE =====

Articolo 36 - Clausola arbitrale =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale e mutualistico; =====
- b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. =====

Articolo 37 - Arbitri e procedimento =====

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa. =====

Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'Autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del Collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-

sposto all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
disposto dal D.Lgs. 5/03, i soci possono convenire di auto-
rizzare gli Arbitri a decidere secondo equalità o possono di-
chiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli di-
ritti patrimoniali disponibili. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-
zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto
termine per non più di una sola volta nel caso di cui
all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-
cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la
scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-
certamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità
non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri
fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-
li cui si atterrano e le comunicano alle parti. =====
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di
trattazione. =====

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto. =====

Articolo 38 - Esecuzione della decisione =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita dagli Arbitri è valutata quale
causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della Società. =====

===== TITOLO X =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Articolo 39 - Scioglimento anticipato =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 40 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-
po della cooperazione. =====

===== TITOLO XI =====

===== DISPOSIZIONE FINALE =====

Articolo 41 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-
vità mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-
provazione dei soci ai sensi di legge. =====

Amministratore

[Signature]



COOP.SOCIALI (ONLUS) - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFOR-
ME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART.22 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI
TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Esente da imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R.
26/10/1972 N.642 - Allegato B - Tabella - Art.27-bis)

Terlizzi, 1 febbraio 2024